



COMUNE DI PERANO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza Umberto I°, 1 – 66040 PERANO (CH)

Tel. 0872.898114 – Fax 0872.898504 – E-Mail tecnico@comune.perano.ch.it –
info@pec.comune.perano.ch.it – Sito : www.comune.perano.ch.it
Partita IVA 0061763 069 4 - Codice Fiscale 8100244 069 1

RISPOSTA AI QUESITI (F.A.Q.)

“ BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI PERANO “ – CIG : 5502422646

RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 14.01.2014 PROT. N.206

(Nostra risposta in data 18.01.2014 Prot.n. 286

Quesito N. 1 :

D: L'importo annuo riportato nell'art. 3 del Disciplinare non coincide con quello riportato nell'art. 49 del Capitolato. Si chiede di chiarire.

R: L'importo annuo corretto e quello indicato nell'art. 49 di Capitolato: € 197.423,30 (Euro centonovantasettemilaquattrocentoventitre/30), al netto di IVA come per legge, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, pari a 357,50 €/a (Euro trecentocinquantasette/50).

Quesito N. 2 :

D: All'art. 52 del Capitolato è riportata la penalità per “mancata disotturazione delle caditoie secondo le frequenze stabilite”, tuttavia tale servizio non si rileva nel Capitolato. Si chiede di chiarire.

R: La penale di € 50,00 per mancata pulizia delle caditoie stradali, delle bocche di lupo e delle condotte di raccolta acque piovane, ex art. 52 del Capitolato, si intende applicabile solo nel caso in cui tale servizio fosse inserito come elemento integrativo nell'offerta tecnica con dettaglio della relativa frequenza.

Quesito N. 3

D: Letto il punto 5.2.1 del Progetto di Servizio si chiede di chiarire il motivo dell'utilizzo del costo tabellare FISE risalente al novembre 2010 anziché quello aggiornato, più alto (l'ultima tabella FISE disponibile, infatti, è del luglio 2013). Si chiede di chiarire, quindi, come saranno compensati i maggiori costi per l'aggiudicatario non stimati dal Progetto di Servizio. Inoltre, letto l'art. 17 del Capitolato, si chiede di fornire l'elenco del personale per l'eventuale applicazione dell'art. 6 CCNL e come saranno compensati i maggiori costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere data la differenza tra il costo del lavoro effettivamente da sostenere e quello utilizzato nel Progetto di Servizio (tabella FISE anno 2010). Si ricorda, a tal proposito, che il D.L. 69/2013 ha introdotto il divieto di effettuare ribassi sul costo del lavoro.

R: L'errore dell'utilizzo di osti tabellari non aggiornati non comporta alcun aggravio di costo per l'ente in quanto nelle tabelle aggiornate (ottobre 2013) i costi relativi ad un livello 2B e ad un livello 3B neoassunti assommano a € 75.196,88 a fronte di € 76.236,00 stimati nel Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti.

Per quel che concerne l'applicazione dell'art. 6 CCNL si precisa che alla data odierna la ditta cessante non ha proceduto alla comunicazione del personale addetto in via ordinaria allo specifico appalto (come previsto all'art.6 c.4 del CCNL FISE).

Si precisa, inoltre, che il divieto di effettuare ribassi sul costo del lavoro è esteso esclusivamente alle gare di appalto assegnate con la procedura di cui ex art. 82 D. Lgs. n. 163/2006 comma 3-bis.

Quesito N. 4 :

D: All'articolo 2 del Capitolato, ultimo capoverso, vi è un rimando all'art. 57 p.b). Si segnala che l'articolo 57 non ha alcun punto "b)" poiché costituito da un solo periodo. Si chiede di chiarire.

R: Trattasi di refuso in quanto l'art. oggetto del rimando è l'art. 51 punto b).

Quesito N. 5 :

D: Letto l'art. 48 del Capitolato

"L'ente si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento l'impianto di conferimento o il luogo di destinazione per qualsiasi frazione, mediante comunicazione scritta con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per l'ente stesso o alcun riconoscimento economico per la ditta"

Si chiede di chiarire:

- la contraddizione tra l'art. 48 soprariportato e l'art. 2 del Capitolato
- quali siano gli elementi per determinare l'eventuale maggior costo per percorrenze maggiori di 20 km (si veda art. 2)

R: Si precisa quanto segue:

- non vi è alcuna contraddizione fra l'art. 2 e l'articolo 48 del Capitolato;
- gli elementi per determinare l'eventuale maggior costo per percorrenze superiore a quanto previsto nel Capitolato sono espliciti nell'art. 51 punto b) del Capitolato.

Nella fattispecie prevista nell'art. 51 punto b) va incluso anche il caso in cui l'Ente impone, ex art. 48 del Capitolato, una destinazione con percorrenza superiore a quanto indicato.

Quesito N. 6 :

D: Letto l'art. 1 del Capitolato in merito agli oneri di smaltimento in capo dall'appaltatore, si prende atto che al punto 5.3.1 del Progetto di Servizio viene stimato il costo di smaltimento del rifiuto secco residuo in € 0,090/Kg. La situazione attuale dei conferimenti presso l'impianto indicato, tuttavia, è di uno scarico in vista del trasbordo verso l'impianto di Loc. Casone-Chieti per la produzione di CDR, con un costo di circa € 0,140/kg.

Si chiede di chiarire:

- se tale extra-costo è stato considerato nei costi del Progetto di Servizio
- se tale costo sarà sostenuto dall'Ente appaltante o, in caso contrario, come sia possibile determinarlo in considerazione dell'art. 2 del Capitolato (tariffa, periodo di conferimento, etc.)

R: Nella stima dei costi non sono stati considerati i costi relativi al trasporto/trasbordo verso l'impianto di Casone-Chieti dal momento che tale procedura è autorizzata in via provvisoria in attesa della riapertura dell'impianto di trattamento meccanico sito in località Cerratina (CH). L'Ente, nello specifico, non si farà carico di ulteriori costi ad eccezione del trasporto diretto a Casone (ex art. 51 punto b del Capitolato e nel limite massimo delle frequenze previste ex art. 21 del Capitolato) come non provvederà a decurtare il canone in caso di ribassi dei prezzi di smaltimento/trattamento stimati nel Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti.

Quesito N. 7:

D: Viste le schede di analisi economica dei mezzi ipotizzati nel Progetto di Servizio si chiede di chiarire come possano essere dotati di soli n.4 pneumatici. Non è possibile, infatti, garantire una m.t.t. pari a quella riportata nelle schede senza l'asse posteriore con

ruote gemellate, per un totale di 6 pneumatici per veicolo. Si chiede di chiarire come saranno compensati tali costi non stimati dal Progetto di Servizio.

R: La valutazione del costo chilometrico dei mezzi indicati nel *Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti*, effettuata con lo schema di standardizzazione ministeriale, risulta essere congrua con i prezzi di mercato. Ne consegue che la ditta non avrà nessun aggravio di costo non quantificato.

Si precisa che i mezzi indicati nel *Piano di ottimizzazione della raccolta rifiuti* non sono vincolanti per il proponente in quanto quest'ultimo, nella propria offerta tecnica, dovrà indicare con estremo dettaglio le caratteristiche dei mezzi da utilizzare.

Quesito N. 8:

D: Letto il punto 5.3.2. si chiede di chiarire il motivo per cui non sono stati considerati i costi di effettivo conferimento in impianto e avvio a recupero. Si fa notare che è stato indicato come impianto di conferimento la piattaforma Ecolan che attualmente pratica prezzi ben superiori a quelli riportati. Non è chiaro, inoltre, il motivo per cui è considerato solo il costo di "pressatura". Si chiede di chiarire, ad esempio, perché è stato considerato il solo costo di pressatura degli imballaggi in plastica pari ad € 0,035/kg e non gli effettivi € 0,106/Kg richiesti attualmente dalla piattaforma Ecolan come da proprio listino tariffario. Si chiede di chiarire, in definitiva, come saranno compensati tali costi per la ditta, non stimati dal Progetto di Servizio.

R: La ditta offerente, fatto salvo la facoltà dell'Ente di modificare la destinazione ex art. 48 del Capitolato, può scegliere autonomamente gli impianti di destino.

Si precisa che, nel conteggio relativo alla valorizzazione dei rifiuti, non si sono tenuti in conto né i costi di selezione né i prezzi massimi offerti dai consorzi di filiera (o migliore stima quantitativa per quel che concerne il cartone da imballaggio). Ne consegue che la ditta non avrà nessun aggravio di costo non quantificato.

Perano, il 18 gennaio 2014

Il R.u.p.
ing. C. Romagnoli



Il Resp. del Servizio
Ass. G. Pellicciotta

